

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato ai Comuni di Stornara e Cerignola.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 16 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 24 novembre 2010, n. 253

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 13,516 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Troia (FG), ai sensi del comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Margherita s.r.l, con sede legale in Foggia (FG).

Il giorno 24 novembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel

procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Margherita S.r.l., con nota prot. n. 38/12198 del 30.10.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 13,51 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Troia (FG);

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. 8922 del 13.8.2009 comunicava di aver formalmente avviato di procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

con nota prot. n. A00046/17/11/2009 n.12486 del 17.11.2009 è stata convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 22 dicembre 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 052907/UI-DEM/2009 del 20.12.2009, e nota allegata prot. n. 040071/UI-DEM/2009 del 22.12.2009 comunicava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni Culturali delle Province di Ba, BT, Fg, con nota prot. n. 7645 del 1.10.2009 dove comunica di aver acquisito il progetto in data 16.09.2009 e che il parere di competenza sarà espresso in seno alla Conferenza di Servizi.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni Culturali delle Province di Ba, BT, Fg, con nota prot. n. 0001946 del 18.03.2010 in cui si dichiara che la suddetta Soprintendenza, presa visione della documentazione integrativa prodotta dalla Società in oggetto, fa presente che l'impianto fotovoltaico non interessa più ambiti paesaggistici di competenza statale e pertanto non si ritiene di dover esprimere alcun parere di competenza. Per quanto riguarda l'attraversamento del tratturo questo ufficio si riserva di trasmettere le proprie considerazioni in via endoprocedimentale alla Direzione Regionale per i beni Culturali per il definitivo parere di competenza;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni Culturali delle Province di Ba, BT, Fg, con nota prot. n. 0001947 del 18.03.2010 inviata alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia comunicava che il cavidotto di connessione tra i due sottocampi fotovoltaici attraversa il Tratturello "Foggia-Camporeale". Tenuto conto che l'attraversamento sarà realizzato con la tecnica della "perforazione eseguita con directional drilling" e considerato che con tale operazione il tratturo in argomento non subirà alcuna alterazione a raso, ritiene per quanto di competenza sotto l'aspetto paesaggistico, di poter esprimere parere favorevole.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto - Prot. n. 104172 del 21.12.2009. Per quanto riguarda osservazioni finalizzate alla Conferenza in oggetto, si fa presente che a seguito della trasmissione da parte della Margherita Srl del progetto in epigrafe, acquisito con nota n. 10737 del 23.09.09 questa Soprintendenza, rileva la necessità di atti integrativi quali la carta del rischio archeologico, ai fini delle valutazioni sull'interesse archeologico dei suoli. La verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree di progetto dovrà porre particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia dei suoli e alle fotointerpretazioni. Si rappresenta che, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'elaborazione della

documentazione scientifica relativa alla realizzazione della carta del rischio archeologico sulla base della normativa vigente dovrà essere curata da soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, Questa Soprintendenza valuterà l'idoneità dei titoli formativi e i curricula degli archeologi individuati ai fini della ricerca.”.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 2549 del 10.03.2010 con cui ha comunicato che l'area interessata dall'impianto di produzione di energia elettrica in argomento non risulta formalmente sottoposta a tutela archeologica di cui al D.Lgs n. 42/2004 si rappresenta che la questione in argomento non rientra nei compiti di questa Direzione, sarà compito della Soprintendenza Archeologica di valutare l'opportunità di attivare sull'area in questione ogni eventuale verifica preventiva dell'impatto archeologico dell'opera da farsi.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Ufficio Regionale Espropri con nota prot. n. AOO_064 71361 del 18.12.2009 in allegato esprimeva parere che il progetto di cui trattasi possa essere approvato a condizione che si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/'01;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche con nota prot. n. 5103 del 15/12/2009, comunicava che l'Ufficio scrivente con nota del 12.11.2009 prot. n. 4650 aveva espresso il proprio nulla osta di competenza ai sensi e per gli effetti del disposto ex R.D. 11.12.1933, n. 1775 in materia di D.U. delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici.
- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. gen. n. AOO 15650 del 21/12/2009 in riferimento al progetto di cui all'oggetto codesta autorità ha richiesto integrazioni con nota prot. n. 14976, inviata ad ogni amministrazione/società in indirizzo. Le integrazioni richieste sono state trasmesse a codesta autorità in data 16.12.2009 e acquisite in data 21.12.2009.
- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. gen. n. AOO 3713 del 08/04/2010 esaminati gli atti si rilevava che il manufatto ricade in area PG1 soggetta all'art. 15 del N.T.A. del P.A.I. approvato con deliberazione del C.P.I. n. 39 del 30.11.2005 nonché in aree vincolate dalle disposizioni di cui agli art. 6 e 10 delle N.T.A. del medesimo P.A.I. e considerando che lo studio di compatibilità geologica e geotecnica mostra che l'area di progetto risulta stabile nelle condizioni di ante e post intervento; esprime parere di compatibilità al P.A.I. degli interventi di cui all'oggetto.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/2-IE/VIE/3887 del 21/04/2009, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti ed avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi con linee TLC preesistenti. Tali elaborati, che codesta società presenterà a codesto ufficio dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per l'esecuzione delle linee elettriche. Prima di eseguire gli scavi per la posa dei cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni la Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata. Il presente nulla osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Margherita S.r.l. in data 01.12.2008 e registrato a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 del 1933, dal D.P.R. 156 del 29.03.1973 e dal D.Lvo 01.08.2003 n. 259.
- A.Q.P. Direzione Operativa - Unità Territoriale di Foggia prot. n. 157912 del 11.12.2009 in cui si comunicava che la scrivente Società non possiede opere nell'area interessata ai lavori.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot. n. M_D.ABA001-61878 del 09/12/2009, rilasciava nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;
- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 5589 del 26/03/2009 rilasciava nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione comunicando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 0001618 del 19/1/2009, comunicava quanto segue:
 - Enav con foglio AV/AOP/PSA/221000 del 02.11.2009 ha comunicato che le opere, data la collocazione e l'altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;
 - l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
 - l'A.M. C.I.G.A. ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
 - Non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

Si rilascia, per quanto di competenza, il proprio Nulla Osta alla realizzazione della suddetta opera;
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota allegata al parere rilasciato in riunione di conferenza di servizi comunicava parere favorevole a condizione che:
 - La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi detergenti ecocompatibili;
 - Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse;
 - Il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento esclusivamente con mezzi meccanici essendo vietato l'utilizzo di diserbanti chimici.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Provinciale con nota prot. AOO_064/1/07/2010 - 61842 rilasciava nulla osta in ordine alla fattibilità dell'intervento.
- Provincia di Foggia - Determina del Responsabile del Servizio Ambiente N. 2207/6.15 del 05.07.2010 di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi detergenti ecocompatibili;
 - Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse;
 - Il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento esclusivamente con mezzi meccanici essendo vietato l'utilizzo di diserbanti chimici;
 - Garantire la dismissione dell'impianto alla fine del ciclo di vita avvenga attraverso il ripristino dello stato dei luoghi e con la riqualificazione ambientale del sito di intervento.
- Città di Troia - Ufficio Tecnico con nota prot. n. 13439 del 15.12.2009 rilascia l'Autorizzazione Paesaggistica.
- Comune di Troia - Parere acquisito in riunione di Conferenza di Servizi positivo, in quanto l'impianto di produzione di energia elettrica sarà realizzato in adiacenza della stazione elettrica Terna in fase di realizzazione.
- Consorzio di Bonifica della Capitanata con nota prot. n. 17460 del 26.01.2010 comunicava che da un esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza non sono emerse interferenze tra gli interventi in progetto, ubicati fuori comprensorio consortile, e le opere e gli stessi impianti gestiti da questo Consorzio. Si evidenzia che sussistono interferenze tra l'impianto fotovoltaico ed il reticolo idrografico di competenza della struttura periferica regionale. L'autorizzazione all'esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica dovrà essere richiesta alla Struttura Tecnica Periferica Regionale, competente per la gestione del demanio idrico.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste Sezione di Bari, con note prot. n. 8497 del 15.10.2009 e prot. n. 10847 del 21/12/2009 esprimeva parere favorevole, a condizione che per l'intervento per lo più fuori

vincolo - area a seminativo, si prescrivono opere che possano interrompere il deflusso delle acque superficiali (tendenti a stagnare nella zona), come muri di recinzione e/o sostegno, senza soluzioni di continuità.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura con nota prot. AOO_030 - 23/09/20010 - 0087189 rilasciava parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, ovvero devono essere di facile rimozione senza lasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione del impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento, in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno, nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di 50 cm come diametro massimo, il cemento non deve essere riversato sul suolo agrario;
3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per il passaggio della fauna. La rete deve essere fissata al suolo con le predette modalità, senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo, tra l'interno e l'esterno all'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;
5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza che le stesse modifichino le caratteristiche naturali del suolo. Nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un area, con mate-

riali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi.

6. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere assolutamente compattato;
7. si deve osservare il divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna nell'area;
8. divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulizia dei pannelli e delle strutture.

Per quanto riguarda la salvaguardia delle aree irrigue di particolare pregio, come previsto dal D.lgs. 387 del 2001, la Regione Puglia ha regolamentato detta materia con la L.R. 56 del 1980 e s.m.i., che individua nei comuni i soggetti preposti alla tutela di dette aree, nelle more dello strumento urbanistico, e pertanto la regolamentazione degli interventi da realizzarsi sulle aree irrigue suddette è demandata al competente comune.

- La Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, Servizio urbanistica con nota del 20.1.2010 n. prot. 079-14045 ha disposto che: Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento dei terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs 387/2003, questo Servizio, dall'istruttoria espletata dagli uffici competenti, ha rilevato che dal punto di vista degli aspetti paesaggistici, l'area oggetto di intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" e di tipo «C» di valore distinguibile sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, e che pertanto l'intervento ha acquisito in data 23/12/2009 l'autorizzazione paesaggistica del Comune di Troia. Pertanto, alla luce di quanto innanzi rappresentato, per quanto attiene al controllo previsto al punto 7 dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, questo ufficio non rileva in merito all'autorizzazione paesaggistica n.05/2009 del Comune di Troia alcun vizio di legittimità, né discrasie con

gli obiettivi generali di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica fissati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 046/132147 del 02.12.2009 comunicava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione indicati in argomento da ubicare nel territorio comunale di Troia.
- Terna S.p.A. con nota prot. n. TE/PE0100000041 del 07.01.2010 comunicava che in riferimento alla documentazione progettuale inviata dalla Società Margherita S.r.l. in data 17.12.2009 relativamente alle opere RTN necessarie per la connessione RTN dell'impianto fotovoltaico in oggetto, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle opere di utente rimangono nella Vs ed esclusiva responsabilità. Vi segnaliamo che i Vs contatori AT/MT dovranno essere di tipo YNd11 con isolamento pieno del centro stella lato AT. Vi ricordiamo che relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs stallo utente nonché ai tele segnali e dalle telemisure occorrenti per la visibilità della centrale sul sistema di controllo Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà Vs cura prendere accordi con l'unità Terna Dispacciamento (AES) di Napoli, anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio. Vi rappresentiamo inoltre che per quanto riguarda i contatori da installare sul Vs impianto di utenza, sarà Vs cura contattare l'Unità Terna Dispacciamento Metering. Vi rappresentiamo infine che le aree destinate all'installazione dei pannelli fotovoltaici non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti RTN esistenti e di quelli succitati previsti in futuro, tenendo conto che:
 - Tali fasce sono destinate a consentire l'ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impedito o rese più difficili o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei nuovi impianti nella predetta fascia.
 - I conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze

inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art.83 e 117 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Foggia con nota prot. n. 486 del 15.1.2010 comunicava che l'impianto in argomento non rientra tra le attività elencate nell'allegato al DM 16.2.1982 per le quali è necessario richiedere il Certificato di Prevenzione incendi ai fini dell'esercizio dell'attività.
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - 8° Reparto Infrastrutture - Ufficio Demanio e Servitù Militari con nota Prot. n. 5292 del 16.03.2010 restituisce la documentazione afferente l'argomento di cui all'oggetto in quanto il territorio interessato dall'infrastruttura non rientra tra quelli di competenza di questo Comando.

Rilevato che:

- il legale rappresentante della Società Margherita S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di regolare contratto stipulato con i relativi proprietari ad eccezione di quelle relative alle opere di connessione per le quali è stato depositato piano particellare di esproprio;
- l'Ufficio Energia ha disposto l'Avviso d'avvio della "Procedura di Esproprio, provvedendo con nota prot. n AOO_159 - 20/8/2010 n° 12402 la comunicazione al comune di Troia per la richiesta di affissione all'Albo Comunale per l'avvio della Procedura di Esproprio nonché alla ditte interessate.
- che per le opere connesse e le infrastrutture non sono pervenute ne al Comune di Troia ne all'Ufficio Energia "opposizioni all'avvio della procedura di esproprio" confermando la validità della procedura di esproprio avviata;
- in aggiunta a quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 0013874 del 28.09.2010 il Servizio

Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Successivamente alla chiusura di procedimento è pervenuta la nota della ASL - Dipartimento di Prevenzione - Igiene e Sanità Pubblica con prot. n. 6062 del 22 novembre 2010 con la quale esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i. all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 13,516 MW ubicato nel Comune di Troia (FG);
 le opere connesse sono costituite da:
 - una sottostazione utente;
 - una linea in cavidotto interrato AT dalla sottostazione utente alla sottostazione TERNA;
- in data 08.10.2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Margherita S.r.l. ed il Comune di Troia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data AOO150-5013 del 21 ottobre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11984 del 18 ottobre 2010 e della Convenzione al repertorio n. 11985 del 18 ottobre 2010;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 253 del 24 novembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del

D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 13,516 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Troia (FG).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18 ottobre 2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Margherita S.r.l. con sede legale in Foggia alla Via Napoli n. 121, Partita IVA 03188710713 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 -4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 13,516 MW ubicato nel Comune di Troia (FG); le opere connesse sono costituite da:
- una sottostazione utente;
- una linea in cavidotto interrato AT dalla sottostazione utente alla sottostazione TERNA;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Margherita S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché per gli interventi di manutenzione degli impianti fotovoltaici, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2010.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiara-

- zione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia. (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Troia (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 16 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 24 novembre 2010, n. 255

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,8 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi, contrada "Paticchi - Masseria", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Renewable Energy Sources s.r.l, con sede legale in Località Restinco - Brindisi.

Il giorno 24 novembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.